



---

**COMUNE DI LEDRO**

*Provincia di Trento*

---

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE**

## Sommario

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Art. 1. Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione.....	3
TITOLO II. GESTIONE DELLE ENTRATE .....	3
Art. 2. Forme di gestione delle entrate.....	3
Art. 3. Funzionario responsabile del tributo .....	3
Art. 4. Soggetto responsabile delle entrate patrimoniali .....	3
Art. 5. Determinazione delle aliquote e delle tariffe, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni .....	4
Art. 6. Rapporti con il contribuente/utente e diritto di informazione .....	4
TITOLO III. CONTROLLI .....	4
Art. 7. Attività di controllo.....	4
Art. 8. Conoscenza degli atti .....	5
Art. 9. Attività ispettiva .....	5
TITOLO IV. RISCOSSIONI E RIMBORSI .....	5
Art. 10. Riscossione ordinaria e recupero bonario.....	5
Art. 11. Accertamento esecutivo tributario .....	6
Art. 12. Accertamento esecutivo patrimoniale.....	6
Art. 13. Riscossione coattiva .....	7
Art. 14. Interessi moratori .....	7
Art. 15. Interessi per ritardato pagamento .....	7
Art. 16. Costi di elaborazione e notifica.....	8
Art. 17. Sospensione e dilazione dei termini di versamento .....	8
Art. 18. Rateizzazione dei crediti.....	8
Art. 19. Limiti di esenzione per versamenti e scarico dei crediti.....	11
TITOLO IV . RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	12
Art. 20. Rimborsi entrate patrimoniali.....	12
Art. 21. Limiti di esenzione per rimborsi di entrate patrimoniali .....	12
Art. 22. Compensazione di entrate patrimoniali.....	13
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....	13
Art. 23. Disposizioni transitorie.....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
Art. 24. Disposizioni finali.....	13

## **TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare le entrate comunali, sia di natura tributaria che di natura patrimoniale, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse, in conformità alle disposizioni contenute nelle norme di riferimento nonché nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti.
3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano applicabilità nel caso in cui la stessa materia non trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo/entrata comunale. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alla riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

## **TITOLO II. GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **Art. 2. Forme di gestione delle entrate**

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed equità.
2. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
3. Qualora siano affidati a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le disposizioni del presente Regolamento e dei regolamenti specifici delle singole entrate si applicano anche nell'azione dei terzi affidatari che agiscono, in quanto concessionari di pubbliche funzioni, quali uffici del Comune, con tutte le garanzie e gli obblighi derivanti dalla gestione delle attività affidate

### **Art. 3. Funzionario responsabile del tributo**

1. Sono designati i funzionari responsabili dei tributi con provvedimento dell'organo competente. Allo stesso soggetto può essere attribuita la responsabilità di più tributi. Al funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.

### **Art. 4. Soggetto responsabile delle entrate patrimoniali**

1. I Responsabili dei Settori ai quali risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione o specifiche disposizioni regolamentari, le risorse di entrata avente natura patrimoniale sono responsabili nella gestione delle stesse, ai sensi del Regolamento di contabilità.

2. Al soggetto responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate ai sensi dell'art. 18 del regolamento di contabilità.
3. I Responsabili di Settore devono trasmettere tempestivamente al Servizio Finanziario tutte le informazioni necessarie per procedere all'attivazione del procedimento di accertamento esecutivo delle entrate.
4. Per ciascun procedimento relativo alle entrate non tributarie può essere individuato un responsabile del procedimento. Ove non espressamente disposto il responsabile del procedimento coincide con il Responsabile del Settore.

#### **Art. 5. Determinazione delle aliquote e delle tariffe, agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Le aliquote, le tariffe, i canoni o prezzi sono determinati con deliberazione dell'organo competente, nel rispetto dei limiti o dei termini previsti dalla legge ed acquistano efficacia nei tempi e nei modi da questa stabiliti. In assenza di specifica disposizione normativa, le deliberazioni sono adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'istruttoria della proposta di delibera compete al Funzionario responsabile del tributo per le entrate tributarie ed al Responsabile del Settore per la rispettiva risorsa in entrata individuata con il PEG.
3. Le agevolazioni devono rispondere ai criteri di equità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione e devono essere coperte con fondi di bilancio diversi dalla medesima entrata reperiti dalla fiscalità generale, fatti salvi i casi specifici in cui sia diversamente disposto dalla legge o dei rispettivi regolamenti.

#### **Art. 6. Rapporti con il contribuente/utente e diritto di informazione**

1. I rapporti con il contribuente/utente ed il comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.
2. Sono assunte idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Vengono messi a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria e/o patrimoniale. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

### **TITOLO III. CONTROLLI**

#### **Art. 7. Attività di controllo**

1. Il funzionario responsabile del tributo e/o il Responsabile di Settore cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente/utente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole

entrate.

2. Il funzionario responsabile assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con le banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.
3. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 241/1990.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento.
5. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento dell'entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.

#### **Art. 8. Conoscenza degli atti**

1. Ferme restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari e patrimoniali, l'ente assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente/utente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede ad inviare gli atti nel luogo di effettivo domicilio del contribuente/utente, quale comunicato in sede di avvio del procedimento o desumibile dalle informazioni in possesso del comune ovvero di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente/utente medesimo. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. Salvo i casi di necessità e urgenza, il Responsabile competente, prima di procedere alla richiesta della notifica degli avvisi di accertamento esecutivo al Responsabile del Settore Finanziario, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell'ufficio, invita il contribuente/utente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante entro un congruo termine e comunque entro i termini per la notifica degli avvisi di accertamento esecutivo.

#### **Art. 9. Attività ispettiva**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e controllo l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della rispettiva entrata.

### **TITOLO IV. RISCOSSIONI E RIMBORSI**

#### **Art. 10. Riscossione ordinaria e recupero bonario**

1. La riscossione ordinaria viene svolta secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità.
2. Prima della richiesta di attivazione dell'accertamento esecutivo, il Responsabile dell'entrata di natura patrimoniale può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare. Il sollecito bonario può avvenire o con posta ordinaria o tramite posta elettronica, anche certificata. In ogni

caso il sollecito bonario, essendo una comunicazione di cortesia, non deve avvenire con aggravio di spese di notifica a carico del Comune.

3. Scaduto il termine di pagamento comunicato ai sensi del precedente comma 2. il Responsabile dell'entrata deve procedere tempestivamente a:
  - a. Escutere l'eventuale fidejussione/garanzia depositata. Il Responsabile dell'entrata procederà all'escussione della fidejussione notificando l'avvio del procedimento al debitore e dando un ulteriore termine, comunque non superiore a dieci giorni, per saldare il debito,
  - b. Richiedere il recupero del credito al Responsabile del Settore Finanziario, il quale provvederà all'emissione del rispettivo avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 12 ed, in caso di mancato recupero, l'affidamento del credito in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata di cui al successivo art. 13.
4. Nei casi di richieste di rateizzazioni dell'importo dovuto, si rimanda al successivo art. 18.

#### **Art. 11. Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione delle applicazioni delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 191, n. 639.

#### **Art. 12. Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ogni tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione

delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è contenuto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### **Art. 13. Riscossione coattiva**

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di 60 giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile del Settore Finanziario procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
  - a. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.
  - b. I soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
3. Il Responsabile del Settore finanziario individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali

### **Art. 14. Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di denaro di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorati di 2 punti percentuali.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A. si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

### **Art. 15. Interessi per ritardato pagamento**

1. Se il pagamento relativo ad entrate patrimoniali ha luogo oltre i termini indicati in fattura, l'Ente gestore ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del vigente tasso legale, incrementato di 2 punti percentuali. Se l'entrata patrimoniale non è ripetitiva e gli interessi così calcolati non possono essere inseriti nella fattura successiva, l'ente non procederà alla riscossione del ritardo se l'importo totale degli interessi sarà inferiore a euro 15,00.

### **Art. 16. Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
  - a. Una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno della data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di 600 euro;
  - b. Una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 8, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie

### **Art. 17. Sospensione e dilazione dei termini di versamento**

1. I termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
  - a. Qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali o gravi emergenze sanitarie, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti/utenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari ed extratributari;
  - b. Quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti/utenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
  - c. Altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. Alla sospensione e/o differimento dei termini di pagamento di cui al punto 1 provvede la Giunta Comunale con proprio motivato provvedimento.

### **Art. 18. Rateizzazione dei crediti**

1. Il Responsabile del Settore Finanziario, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà, può concedere il pagamento del debito verso il Comune in rate mensili di pari importo nei seguenti limiti:
  - a. fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;

- b. da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c. da € 500,01 a € 2.000,00 fino a 12 rate mensili;
- d. da € 2.000,01 a € 4.000,00 fino a 18 rate mensili;
- e. da € 4.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
- f. oltre € 6.000,01 fino a 36 rate mensili

Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale

2. È possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo/entrata; in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi/entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo/entrata, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia d'importo sarà determinata, distintamente, in funzione dei singoli atti.
3. A prova della condizione di obiettiva difficoltà il contribuente deve presentare una auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie, motivandole, e per importi superiori a € 2.000,00 è richiesta la seguente documentazione aggiuntiva probatoria:
  - a. Per le persone fisiche: l'ultima dichiarazione disponibile dei redditi del nucleo familiare ed eventuale ulteriore documentazione aggiuntiva che permetta di verificare la temporanea o obiettiva difficoltà economica;
  - b. Per le società di persona e di capitali: l'ultimo bilancio approvato corredato da nota informativa ed eventuale ulteriore documentazione aggiuntiva che permetta di verificare la temporanea o obiettiva difficoltà economica;
4. Il Responsabile del Settore Finanziario che concede la rateazione effettua le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate.
5. Il Responsabile del Settore Finanziario per la concessione della rateizzazione, oltre a valutare la documentazione di cui al punto 3, dovrà tenere in considerazione anche le condizioni lavorative al momento della richiesta nonché la congiuntura economica in essere, la presenza di gravi calamità naturali o emergenze sanitarie.
6. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm. ii., deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
7. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali valutati nella misura del vigente tasso legale, incrementato di 2 punti percentuali, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
8. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore a € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio può essere comunque subordinato alla

prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.

9. La suddetta garanzia deve contenere tra le clausole contrattuali:
  - a. L'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b. L'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C.C.;
  - c. L'immediata operatività a semplice richiesta del Comune;
  - d. La condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;
10. La rateazione non è in ogni caso consentita:
  - a. Quando non sono soddisfatte le condizioni e i requisiti di cui al comma 3;
  - b. Quando sono già iniziate le procedure esecutive;
  - c. Quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto alle precedenti rateazioni o dilazioni, riferite a tributi/entrate diverse;
  - d. Se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 100,00
11. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.
12. Su richiesta del debitore, il Responsabile del Settore Finanziario, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
13. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica di cui al comma 3, la dilazione di pagamento può essere prorogata solo una volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 11.
14. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Responsabile del Settore Finanziario può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le 72 rate mensili.
15. I tempi per la conclusione del procedimento di rateazione è fissato in 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
16. Al fine di disciplinare in maniera oggettiva la sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie, il Responsabile del Settore Finanziario, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, adotta un provvedimento che definisca i criteri e le modalità di autorizzazione dei crediti del Comune, con appositi punteggi, dai quali emerga nel modo più obiettivo possibile la soglia entro cui poter concedere la rateizzazione. Il provvedimento, in fase di

prima applicazione, viene adottato entro 90 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.

#### **Art. 19. Limiti di esenzione per versamenti e discarico dei crediti**

1. Per limiti di esenzione per i versamenti delle entrate comunali di modesta entità si intendono importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del contribuente e non si fa luogo ad accertamento, riscossione, anche coattiva da parte del Comune.
2. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti e delle necessità di attività istruttorie da parte dell'ente e del vantaggio economico della riscossione.
3. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento ed alla riscossione coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo di imposta, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative ed interessi, è inferiore ad € 15,00. Qualora l'importo del credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi concernenti ogni singolo tributo e/o credito non opera il limite di cui al presente comma.
4. L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore. È considerato in ogni caso antieconomico e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendente dal suo ammontare, qualora:
  - a. L'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure di recupero dello stesso;
  - b. Sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento
5. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuate, in base alle rispettive competenze:
  - a. dal Funzionario responsabile del tributo o entrata patrimoniale, anche esterno,
  - b. dal soggetto a cui è stata affidata la riscossione coattiva/forzata e sottoposti al legale rappresentante del Comune. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.
6. In ogni caso un credito risulta inesigibile per le seguenti cause:
  - c. Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
  - d. Improcedibilità per limiti di importo ai sensi del precedente comma 3;
  - e. Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva;
  - f. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
  - g. Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
  - h. Limite che comporta l'antieconomicità della procedura ai sensi del precedente comma 4, ovvero valutazione dei seguenti aspetti:

- i. Spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc)
  - ii. Consistenza della massa attiva;
  - iii. Tempi per ottenere il pagamento;
  - iv. Profili di rischio per un'eventuale azione legale
7. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati di dubbia esigibilità e pertanto stralciati dal conto del bilancio ed inseriti nello stato patrimoniale.

## **TITOLO IV . RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

### **Art. 20. Rimborsi entrate patrimoniali**

1. L'articolo in oggetto disciplina i rimborsi delle entrate patrimoniali del Comune, non disciplinate da altri regolamenti e/o disciplinari specifici già adottati dall'organo competente.
2. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. La richiesta di rimborso deve contenere:
  - a. La generalità del richiedente, e dell'eventuale soggetto delegato alla presentazione della richiesta, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
  - b. La somma richiesta a rimborso;
  - c. Le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
  - d. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
  - e. La firma per la sottoscrizione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento o di diniego. In presenza della richiesta di ulteriore documentazione aggiuntiva da consegnare in un termine non superiore a 15 giorni, pena il diniego, il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta la risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine per rispondere.
5. Il Responsabile dell'entrata, sussistendone le condizioni, può disporre autonomamente il rimborso a favore dell'utente interessato dandone apposita comunicazione in forma scritta con la quale vengano altresì indicate le modalità del rimborso medesimo. In ogni caso, l'onere di sospendere i termini di prescrizione o decadenza per il rimborso delle somme versate è a carico dell'utente ai sensi del presente articolo.

### **Art. 21. Limiti di esenzione per rimborsi di entrate patrimoniali**

1. Non si fa luogo al rimborso di entrate patrimoniali se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascuna entrata patrimoniale, è inferiore a € 15,00.

### **Art. 22. Compensazione di entrate patrimoniali**

1. È ammessa da parte dell'utente la compensazione tra debiti e crediti relativi alle entrate patrimoniali disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nei commi seguenti.
2. L'utente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dell'importo dovuto i crediti preventivamente certificati dal Responsabile del Settore competente alla liquidazione degli stessi.
3. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
  - a. Intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
  - b. Somme a credito non aventi i requisiti della certezza e dell'esigibilità ovvero sulla quale sia pendente il giudizio a seguito ricorso
4. Le richieste di compensazione previste agli articoli precedenti sono indirizzate al Responsabile del Settore sulla quale è effettuata la compensazione, che con apposito atto, autorizza o rigetta la compensazione, e che deve essere comunicato all'interessato, al servizio finanziario per la definizione dei conseguenti documenti contabili.

### **Art. 23 . Misure di tutela delle entrate patrimoniali**

1. I soggetti che non sono in regola con il pagamento dei tributi locali ed entrate patrimoniali del Comune non possono essere parte in contratti attivi del Comune quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, locazioni, affitti, comodati, concessioni, acquisti, anche in permuta, di beni di proprietà comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, viene considerato in posizione di irregolarità il soggetto istante che abbia un debito pendente e scaduto nei confronti del Comune a seguito di:
  - a. sollecito emesso ed inviato ai sensi dell'art. 10 comma 2 del presente regolamento;
  - b. emissione di avviso di accertamento esecutivo, non sospeso amministrativamente o giudizialmente;
  - c. avvio della riscossione coattiva
3. Le modalità di controllo della regolarità della posizione di cui al presente articolo sono demandate al Responsabile del Settore Finanziario.

### **Art. 24. Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021